Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 9 agosto 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(6549)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1977, n. **1251**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 126 a 140, relativi all'ordinamento degli studi per il conseguimento delle varie lauree rilasciate dalla facoltà di ingegneria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 126 (ex 114). — La facoltà di ingegneria comprende cinque anni di corso i primi due dei quali hanno funzione preminentemente propedeutica e saranno indicati ove occorre, col nome di « biennio » e gli altri, indicati, ove occorra, col nome di « triennio », hanno più specificamente indirizzo applicativo.

Art. 127 (ex 115). — La facoltà comprende i seguenti corsi di laurea in ingegneria:

1) ingegneria civile (sezioni edile, idraulica, trasporti);
2) ingegneria meccanica:
3) ingegneria elettrotecnica;
4) ingegneria chimica;
5) ingegneria aeronautica;
6) ingegneria elettronica;
7) ingegneria nucleare.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile, sezione edile, dovranno essere superati 30 esami di insegnamento annuali (o equivalenti) di cui 19*A*, 7*B* e 4*C*; per la sezione trasporti 30 esami di insegnamento annuali (o equivalenti) di cui 18*A*, 6*B* e 6*C*; per la sezione idraulica 30 esami di insegnamento annuali (o equivalenti) di cui 18*A*, 10*B* e 2*C*.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria meccanica dovranno essere superati 28 esami di insegnamento annuali (o equivalenti) di cui 18*A*, 4*B* e 6*C*.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettrotecnica dovranno essere superati 27 esami di insegnamento annuali (o equivalenti) di cui 19*A*, 4*B* e 4*C*.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria chimica dovranno essere superati 29 esami di insegnamento annuali (o equivalenti) di cui 19*A*, 7*B* e 3*C*.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria aeronautica dovranno essere superati 29 esami di insegnamento annuali (o equivalenti) di cui 18*A*, 8*B* e 3*C*.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica dovranno essere superati 28 (29) esami di insegnamento annuali (o equivalenti) di cui 18*A*, 6*B* e 4 (5)*C*. (I numeri tra parentesi si riferiscono all'indirizzo « avionica »).

Per il conseguimento della laurea in ingegneria nucleare dovranno essere superati 30 esami di insegnamento annuali (o equivalenti) di cui 19*A*, 9*B* e 2*C*.

Art. 128 (ex 116). — Gli insegnamenti del biennio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, sono:

a) per tutti i corsi di laurea:
analisi matematica I;
geometria I;
fisica I;
chimica;
disegno (il corso di disegno potrà avere diverso contenuto per i diversi corsi di laurea);
analisi matematica II;
meccanica razionale;
fisica II;

b) il corso di geometria II di cui all'art. 2 del citato decreto sarà sostituito da:
chimica applicata per i corsi di laurea in ingegneria aeronautica e meccanica;
chimica organica per il corso di laurea in ingegneria chimica;
disegno II per il corso di laurea in ingegneria civile, sezione edile;
tecnologia dei materiali e chimica applicata per il corso di laurea in ingegneria civile, sezione idraulica e trasporti;
meccanica delle macchine e macchine per il corso di laurea in ingegneria elettronica;
metodi di osservazione e di misura per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica;
tecnologie generali dei materiali per il corso di laurea in ingegneria nucleare;

c) oltre ai predetti saranno impartiti i seguenti insegnamenti:
chimica applicata per il corso di laurea in ingegneria chimica;
scienza delle costruzioni per il corso di laurea in ingegneria civile;
fisica atomica per il corso di laurea in ingegneria nucleare.

Art. 129 (ex 117). — Per ottenere l'iscrizione al 2° anno del biennio gli studenti dovranno avere superato almeno due fra i quattro seguenti esami: analisi matematica I, geometria I, fisica I, chimica.

Art. 130 (ex 118). — Per essere ammessi al 3° anno di corso gli studenti dovranno avere superato tutti gli esami di cui ai commi *a*) e *b*) dell'art. 128. Lo studente, tuttavia, che sia in debito anche di un solo esame a sua scelta del 2° anno di corso, potrà ugualmente essere iscritto al 3° anno, con obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione (decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1965, n. 572 - *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 4 giugno 1965).

Art. 131 (ex 119). — Gli esami del triennio sono i seguenti:

Per il corso di laurea in ingegneria aeronautica:

a) obbligatori sul piano nazionale:
scienza delle costruzioni;
meccanica applicata alle macchine;
fisica tecnica;
elettrotecnica;
aerodinamica;
aeronautica generale;
motori per aeromobili;
costruzioni aeronautiche;
gasdinamica;

b) obbligatori sul piano della facoltà:
calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici;
aerodinamica sperimentale ed applicata;
strutture aeronautiche;
costruzione di macchine;
tecnologie speciali aeronautiche;
servomeccanismi;
dinamica del volo;
tecnologia meccanica.

Per il corso di laurea in ingegneria chimica:

a) obbligatori sul piano nazionale:
scienza delle costruzioni;
meccanica applicata alle macchine;
fisica tecnica;
elettrotecnica;
chimica fisica;
macchine;
principi di ingegneria chimica;
impianti chimici;
chimica industriale;

b) obbligatori sul piano della facoltà:
principi di ingegneria chimica II;
calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici;
processi chimici fondamentali;
economia ed organizzazione aziendale (corso speciale per ingegneri chimici);
costruzione di apparecchiature chimiche;
processi ed apparecchiature di trasferimento;
chimica analitica e strumentazione.

Per il corso di laurea in ingegneria civile, comuni a tutte le sezioni:

a) obbligatori sul piano nazionale:
meccanica applicata alle macchine e macchine;
elettrotecnica;
fisica tecnica;
idraulica;
architettura tecnica;
tecnica delle costruzioni;
topografia;

b) obbligatori sul piano della facoltà:
scienza delle costruzioni II;
materie giuridiche;
economia ed estimo.

Per il corso di laurea in ingegneria civile, sezione edile:

a) obbligatori sul piano nazionale:
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
architettura e composizione architettonica I;

b) obbligatori sul piano della facoltà:
costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
igiene applicata;
architettura tecnica II;
tecnica urbanistica.

Per il corso di laurea in ingegneria civile, sezione idraulica:

a) obbligatori sul piano nazionale:
costruzioni idrauliche;

b) obbligatori sul piano della facoltà:
costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
igiene applicata;
impianti speciali idraulici;
geotecnica;
idromeccanica applicata;
idraulica sanitaria;
geologia applicata.

Per il corso di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti:

a) obbligatori sul piano nazionale:
costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;

b) obbligatori sul piano della facoltà:
geotecnica;
tecnica ed economia dei trasporti;
geologia applicata.

Per il corso di laurea in ingegneria elettronica:

a) obbligatori sul piano nazionale:
scienza delle costruzioni;
elettrotecnica;
fisica tecnica;
elettronica applicata;
misure elettriche;
comunicazioni elettriche;
campi elettromagnetici e circuiti;
controlli automatici;
radiotecnica;

b) obbligatori sul piano della facoltà:
elettronica generale;
teoria dei segnali;
reti logiche e tecniche digitali;
macchine elettriche;
macchine elettroniche;
calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici.

Per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica:

a) obbligatori sul piano nazionale:
scienza delle costruzioni;
meccanica applicata alle macchine;
elettrotecnica;
fisica tecnica;
idraulica;
macchine;
elettronica applicata;
misure elettriche;
macchine elettriche;
impianti elettrici;

b) obbligatori sul piano della facoltà:
complementi di matematica;
costruzione di macchine elettriche;
tecnologia e costruzione di macchine;
controlli automatici.

Per il corso di laurea in ingegneria meccanica:

a) obbligatori sul piano nazionale:
scienza delle costruzioni;
meccanica applicata alle macchine;
fisica tecnica;
elettrotecnica;
idraulica;
tecnologia meccanica;
macchine;
costruzione di macchine;
impianti meccanici;

b) obbligatori sul piano della facoltà:

scienza dei metalli;
economia ed organizzazione aziendale;
complementi di tecnologia meccanica e studi di fabbricazione;
calcolo e progetto di macchine.

Per il corso di laurea in ingegneria nucleare:

a) obbligatori sul piano nazionale:

scienza delle costruzioni;
meccanica delle macchine;
fisica tecnica;
elettrotecnica;
fisica nucleare;
macchine;
elettronica nucleare;
fisica del reattore nucleare;
impianti nucleari;

b) obbligatori sul piano della facoltà:

metallurgia dei materiali nucleari;
tecnologia meccanica;
costruzione di macchine;
calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici;
strumentazione e misure nucleari;
controllo dei reattori nucleari;
costruzioni nucleari;
ingegneria del nocciolo;
protezione e sicurezza negli impianti nucleari.

I restanti corsi per il raggiungimento del numero previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, per ogni corso di laurea, sono a scelta dello studente.

Gli insegnamenti a scelta dello studente sono indicati nell'elenco di cui all'art. 132.

Da tale elenco la facoltà trarrà per i singoli corsi di laurea le materie da attivare che indicherà, anno per anno, nel manifesto degli studi. Nel manifesto però le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi di specializzazione.

Art. 132 (ex 120). — Insegnamenti complementari:

aeroelasticità;
analisi degli incidenti nucleari;
analisi del valore e analisi di mercato;
analisi e sviluppo dei progetti;
applicazioni elettromeccaniche;
architettura e composizione architettonica II;
calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici;
catalisi industriale;
centrali elettriche;
calcolatori elettronici;
chimica macromolecolare;
complementi di costruzione di macchine elettriche;
complementi di costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
complementi di impianti meccanici;
complementi di impianti nucleari;
complementi di macchine;
complementi di macchine elettriche;
complementi di matematica;
complementi di matematica (semestrale);
complementi di misure elettriche;
complementi di scienza delle costruzioni;
complementi di tecnica delle costruzioni;
componenti elettronici;
composizione urbanistica;
controllo numerico delle macchine utensili;
conversione diretta di energia;
costruzione di autoveicoli;
costruzione di materiale ferroviario;
costruzione di macchine utensili;
costruzioni idrauliche;
dinamica dei gas rarefatti;
dinamica delle strutture;
dinamica e controllo dei processi chimici;
economia ed esercizio degli impianti elettrici;
economia ed organizzazione aziendale;
elementi di elettronica;
elementi di elettronica e radiotrasmissioni;
elettronica applicata;
elettronica industriale;
elettronica per telecomunicazioni;
elettronica quantistica;
geologia applicata;
geotecnica;
gestione e rilevazione aziendale;
idraulica fluviale e costiera;
idraulica sanitaria;
idrologia;
impianti di bordo e di navigazione;
impianti elettrici navali;
impianti e reattori nucleari;
impianti nucleari di potenza;
impianti per telecomunicazioni;
impianti termici;
istituzione di aeronautica;
lavorazioni meccaniche speciali;
macchine per l'elaborazione dell'informazione;
materie giuridiche;
meccanica aerospaziale;
meccanica agraria;
meccanica delle strutture;
metodi di osservazione e misura;
metodi variazionali;
metodologia statistica;
metrologia tecnologica;
missilistica;
motori per aeromobili;
pianificazione dei trasporti;
pianificazione territoriale;
ponti e strutture speciali;
ponti radio;
processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre;
progetto e sperimentazione di motori per autoveicoli;
proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri;
prove su macchine e impianti elettrici;
radioaiuti alla navigazione;
reattori chimici;
regolazione delle macchine elettriche;
regolazione delle macchine e degli impianti meccanici;
regolazione ed esercizio degli impianti nucleari (semestrale);
reti logiche e tecniche digitali;
ricerca operativa;
scienza dei metalli;
siderurgia;
sistemi di guida e navigazione;

sistemi di programmazione;
sistemi operativi;
sociologia urbana;
statistica e ricerca operativa;
storia della città e del territorio;
strumentazione e circuiti a fluido;
strumentazione misure elettroniche;
tecnica degli endoreattori;
tecnica degli impianti di trasporto;
tecnica degli impianti elettrici;
tecnica dei lavori stradali, ferroviari ed aeroportuali;
tecnica della circolazione e traffico stradale;
tecnica della sperimentazione delle strutture;
tecnica delle alte tensioni;
tecnica delle comunicazioni elettriche;
tecnica ed economia dei trasporti;
tecnica ed economia dei trasporti aerei;
tecnica urbanistica;
tecniche ed impianti anti-inquinamento;
tecniche organizzative;
tecnologie chimiche, inorganiche (e nucleari);
tecnologie elettroniche;
tecnologie generali ed industrializzazione dell'edilizia;
tecnologie petrolchimiche;
teoria dei sistemi di comunicazione;
teoria dell'informazione e della trasmissione;
teoria e sviluppo dei processi chimici;
teoria e tecnica dei sistemi di guida aeromissilistici;
teoria e tecnica radar;
topografia operativa;
trasporti aerei e navali;
trazione elettrica.

Art. 133 (ex 121). — Le materie sopra elencate per i vari corsi di laurea saranno corredate da esercitazioni scritte orali, grafiche e pratiche nella misura e nei modi stabiliti dal consiglio di facoltà.

Art. 134 (ex 122). Discipline dello stesso nome comuni a più corsi di laurea, potranno avere diverso svolgimento, in conformità dei programmi stabiliti di anno in anno dal consiglio di facoltà.

Art. 135 (ex 123). — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà avere seguito tutti i corsi obbligatori per ogni corso di laurea sia sul piano nazionale, sia sul piano locale, nonché quelli di uno dei gruppi a scelta indicati per ciascun corso di laurea e superati i relativi esami.

Art. 136 (ex 124). — Gli studenti dovranno dichiarare all'atto dell'iscrizione al primo anno della facoltà a quale corso di laurea intendono iscriversi. Gli studenti che seguono il corso di laurea in ingegneria civile dovranno dichiarare inoltre all'atto dell'iscrizione al 2° anno di corso, a quale sezione intendono iscriversi.

Potrà essere concesso il passaggio da un corso di laurea ad un altro o da una sezione ad un'altra sezione quando ciò sia ritenuto possibile dal consiglio di facoltà ed alle condizioni che saranno da esse indicate.

Art. 137 (ex 125). — Il consiglio di facoltà può integrare gli insegnamenti ufficiali con conferenze, sia di carattere sintetico, sia di carattere complementare, su speciali argomenti specifici e tecnici, affidandole a professori ufficiali, a liberi docenti o a persone di riconosciuta competenza.

Art. 138 (ex 126). — Gli esami di profitto consistono in prove orali, grafiche, scritte e pratiche secondo le modalità stabilite per ciascun esame dal consiglio di facoltà.

Valgono per l'ammissione agli esami speciali le seguenti condizioni di precedenza:

Biennio:

analisi matematica II (analisi matematica I);
chimica applicata (chimica);
chimica organica (chimica);
disegno II (disegno);
fisica II (fisica);
fisica atomica (fisica I, analisi matematica I, chimica);
meccanica delle macchine e macchine (disegno, fisica I);
meccanica razionale (analisi matematica I);
scienza delle costruzioni (geometria, fisica I, analisi matematica I);
tecnologie generali dei materiali (chimica);
tecnologia dei materiali e chimica applicata (chimica);

Triennio:

aerodinamica sperimentale ed applicata (aerodinamica);
analisi del valore e analisi di mercato (economia ed organizzazione aziendale, complementi di tecnologia meccanica e studi di fabbricazione);
analisi e sviluppo dei progetti (calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici, processi chimici fondamentali, processi ed apparecchiature di trasferimento, principi di ingegneria chimica II);
analisi degli incidenti nucleari (fisica del reattore nucleare, fisica tecnica);
applicazioni elettromeccaniche (macchine elettriche);
architettura e composizione architettonica II (architettura e composizione architettonica I);
architettura tecnica II (architettura tecnica);
campi elettromagnetici e circuiti (elettrotecnica);
calcolatori elettronici (reti logiche e tecniche digitali);
catalisi industriale (calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici, processi chimici fondamentali, processi ed apparecchiature di trasferimento, principi di ingegneria e chimica II);
centrali elettriche (idraulica, macchine, elettrotecnica);
calcolo e progetto di macchine (meccanica applicata alle macchine e scienza delle costruzioni);
chimica industriale (processi chimici fondamentali, processi e apparecchiature di trasferimento, principi di ingegneria chimica II, chimica analitica e strumentazione, economia ed organizzazione aziendale);
chimica macromolecolare (calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici, processi chimici fondamentali, processi ed apparecchiature di trasferimento, principi di ingegnera chimica II);
complementi di costruzione di macchine elettriche (macchine elettriche);
complementi di impianti nucleari (macchine);
impianti elettrici (elettrotecnica);
impianti elettrici navali (macchine elettriche);
impianti meccanici (complementi di tecnologia meccanica e studi di fabbricazione);

impianti nucleari (macchine);

impianti e reattori nucleari (macchine, macchine elettriche);

impianti nucleari di potenza (macchine);

impianti per telecomunicazioni (elettronica applicata, comunicazioni elettriche);

impianti tecnici (fisica tecnica, macchine);

ingegneria del nocciolo (fisica tecnica, fisica del reattore nucleare);

lavorazioni meccaniche speciali (complementi di tecnologia meccanica e studi di fabbricazione);

macchine (meccanica applicata alle macchine, fisica tecnica);

macchine elettriche (elettrotecnica);

macchine per l'elaborazione dell'informazione (reti logiche e tecniche digitali);

meccanica aerospaziale (istituzioni di aeronautica);

meccanica agraria (meccanica applicata alle macchine);

meccanica delle strutture (meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni);

misure elettriche (elettrotecnica);

misure elettroniche (elettronica applicata, misure elettriche);

motori per aeromoboli (meccanica applicata alle macchine, fisica tecnica);

ponti radio (elettronica applicata, comunicazioni elettriche);

ponti e strutture speciali (tecnica delle costruzioni);

principi di ingegneria, ingegneria chimica II (principi di ingegneria chimica, chimica fisica);

processi chimici fondamentali (chimica fisica, chimica applicata);

processi ed apparecchiature di trasferimento (principi di ingegneria chimica, chimica fisica, fisica tecnica);

processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre (calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici, processi chimici fondamentali, processi ed apparecchiature di trasferimento, principi di ingegneria chimica II);

proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri (calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici, processi chimici fondamentali, processi ed apparecchiature di trasferimento, principi di ingegneria chimica II);

prove su macchine e impianti elettrici (macchine elettriche, misure elettriche);

protezione e sicurezza negli impianti nucleari (macchine, elettronica nucleare, fisica del reattore nucleare);

radioaiuti alla navigazione (comunicazioni elettriche, elettronica applicata);

reattori chimici (calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici, processi chimici fondamentali, processi ed apparecchiature di trasferimento, principi di ingegneria chimica II);

radiotecnica (comunicazioni elettriche, elettronica applicata);

regolazione delle macchine elettriche (elettronica applicata, macchine elettriche);

regolazione ed esercizio degli impianti nucleari (elettronica nucleare, fisica del reattore nucleare, macchine);

reti logiche e tecniche digitali (elettronica generale);

ricerca operativa (metodologia statistica);

scienza dei metalli (chimica applicata);

scienza dei metalli (corso di laurea in ingegneria chimica) (calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici, processi chimici fondamentali, processi ed apparecchiature di trasferimento, principi di ingegneria chimica II);

scienza delle costruzioni II (scienza delle costruzioni);

servomeccanismi (meccanica applicata alle macchine);

siderurgia (calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici, processi chimici fondamentali, processi ed apparecchiature di trasferimento, principi di ingegneria chimica II);

sistemi di programmazione (reti logiche e tecniche digitali);

sistemi operativi (reti logiche e tecniche digitali);

complementi di costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti (costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti);

complementi di macchine (macchine);

complementi di macchine elettriche (macchine elettriche);

complementi di misure elettriche (misure elettriche);

complementi di scienza delle costruzioni (scienza delle costruzioni II);

complementi di tecnica delle costruzioni (tecnica delle costruzioni);

complementi di tecnologia meccanica (studi di fabbricazione, tecnologia meccanica);

componenti elettronici (elettronica applicata);

composizione urbanistica (tecnica urbanistica);

comunicazioni elettriche (elettrotecnica, teoria dei segnali);

controlli automatici (corso di laurea in ingegneria elettrotecnica) (elettronica applicata, complementi di matematica);

controlli automatici (corso di laurea in ingegneria elettronica) (elettronica applicata);

controllo dei reattori nucleari (elettronica nucleare, fisica del reattore nucleare, fisica tecnica);

controllo numerico delle macchine utensili (regolazione delle macchine e degli impianti meccanici);

costruzione di apparecchiature chimiche (scienza delle costruzioni, meccanica applicata alle macchine);

costruzione di macchine (meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni, tecnologia meccanica);

costruzione di macchine elettriche (macchine elettriche);

costruzione di macchine utensili (complementi di tecnologia meccanica e studi di fabbricazione);

costruzioni aeronautiche (aeronautica generale, calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici, strutture aeronautiche);

costruzione di autoveicoli (meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni, tecnologia meccanica);

costruzione di materiale ferroviario (meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni, tecnologia meccanica);

costruzioni idrauliche (idraulica);

costruzioni nucleari (scienza delle costruzioni);

dinamica delle strutture (scienza delle costruzioni II);

dinamica del volo (aeronautica generale);
dinamica e controllo dei processi chimici (calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici, processi chimici fondamentali, processi ed apparecchiature di trasferimento, principi di ingegneria chimica II);
economia ed esercizio degli impianti elettrici (impianti elettrici);
elementi di elettronica (elettrotecnica);
elettronica industriale (elettronica applicata);
elettrochimica e tecnologie elettrochimiche (calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici, processi ed apparecchiature di trasferimento, principi di ingegneria chimica II);
elettronica applicata (corso di laurea in ingegneria elettronica) (elettronica generale);
elettronica applicata (corso di laurea in ingegneria elettrotecnica) (elettrotecnica);
elettronica generale (elettrotecnica);
elettronica nucleare (elettrotecnica);
elettronica per telecomunicazioni (elettronica applicata, comunicazioni elettriche);
elettronica quantistica (elettronica generale);
fisica nucleare (fisica atomica);
fisica del reattore nucleare (fisica atomica, fisica nucleare);
geotecnica (scienza delle costruzioni, idraulica);
idraulica sanitaria (idraulica);
idraulica fluviale e costiera (idraulica);
idromeccanica applicata (idraulica);
impianti chimici (processi chimici fondamentali, principi di ingegneria chimica II, processi ed apparecchiature di trasferimento, costruzione di apparecchiature chimiche, economia ed organizzazione aziendale);
strumentazione e misure elettroniche (elettronica applicata);
strumentazione e misure nucleari (fisica atomica, fisica nucleare);
strutture aeronautiche (scienza delle costruzioni);
tecnica delle alte tensioni (misure elettriche);
tecnica delle comunicazioni elettriche (comunicazioni elettriche);
tecnica delle costruzioni (scienza delle costruzioni II);
tecnica degli impianti elettrici (impianti elettrici);
tecniche ed impianti anti-inquinamento (calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici, processi chimici fondamentali, processi ed apparecchiature di trasferimento, principi di ingegneria chimica II, chimica analitica e strumentazione);
tecniche organizzative (economia ed organizzazione aziendale);
tecnologia e costruzione di macchine (meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni);
tecnologie chimiche inorganiche (e nucleari) (calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici, processi chimici fondamentali, processi ed apparecchiature di trasferimento, principi di ingegneria chimica II);
tecnologie elettroniche (elettronica applicata);
tecnologie petrolchimiche (calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici, processi chimici fondamentali, processi ed apparecchiature di trasferimento, principi di ingegneria chimica II);
tecnologie speciali aeronautiche (tecnologia meccanica);
teoria dei sistemi di comunicazione (comunicazioni elettriche);
teoria dell'informazione e della trasmissione (comunicazioni elettriche);
teoria e tecnica dei sistemi di guida aeromissilistici (corso di laurea in ingegneria elettronica) (comunicazioni elettriche);
teoria e sviluppo dei processi chimici (calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici, processi chimici fondamentali, processi ed apparecchiature di trasferimento, principi di ingegneria chimica II);
teoria e tecnica radar (comunicazioni elettriche);
topografia operativa (topografia);
trazione elettrica (elettrotecnica);
tecnica della sperimentazione delle strutture (scienza delle costruzioni II).

Art. 139 (ex 127). — L'esame di laurea consiste in una prova di cultura sulle materie obbligatorie (sia sul piano nazionale, sia sul piano della facoltà) relativa al corso di studi seguito dal candidato e nella discussione orale di un elaborato costituito da un progetto o dalla relazione di una ricerca tecnica attinenti al corso di laurea ed alla sezione cui appartiene il candidato, elaborato redatto sotto la guida e la sorveglianza di almeno due professori ufficiali. Gli argomenti oggetto del predetto elaborato dovranno avere preventivo assenso dei relatori e del preside.

Le modalità per la prova di cultura generale (scritta, orale, grafica e pratica) saranno stabilite di anno in anno dal consiglio di facoltà.

Art. 140 (ex 128). — Gli istituti scientifici della facoltà sono i seguenti:

istituto di aeronautica;
istituto di architettura e urbanistica;
istituto di chimica generale;
istituto di chimica industriale ed applicata;
istituto di costruzioni stradali e trasporti;
istituto di elettronica e telecomunicazioni;
istituto di elettrotecnica;
istituto di fisica generale ed applicata;
istituto di geodesia, topografia e fotogrammetria;
istituto di idraulica;
istituto di impianti nucleari;
istituto di macchine e meccanica agraria;
istituto di matematiche applicate « Ulisse Dini »;
istituto di meccanica applicata e costruzione di macchine;
istituto di scienza delle costruzioni;
istituto di tecnologia meccanica.

Due o più dei predetti istituti potranno essere temporaneamente raggruppati su deliberazione del consiglio di facoltà in considerazione di particolari situazioni di carattere transitorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1978
Registro n. 83 *Istruzione, foglio n.* 137

LEGGE 1° agosto 1978, n. 425.

Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del consiglio e n. 1822/77 della commissione relativi all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1079/77 del consiglio e n. 1822/77 della commissione relativi all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MARCORA — FORLANI — BONIFACIO — MALFATTI — PANDOLFI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. S.C.M. - Costruzioni metalmeccaniche, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.r.l. S.C.M. - Costruzioni metalmeccaniche, con sede in Taranto, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. S.C.M. - Costruzioni metalmeccaniche, con sede in Taranto.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(6383)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Bliz, stabilimento di Crispiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.r.l. Bliz, stabilimento di Crispiano (Taranto), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Bliz, stabilimento di Crispiano (Taranto).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 luglio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(6382)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1978.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Elettronica Sud, in Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Elettronica Sud, con sede in Taranto, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Elettronica Sud, con sede in Taranto.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 luglio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(6381)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1978.

Proroga di altri sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società industrie varie Ellero - Hotel ristorante moderno, in Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Considerato che la S.p.a. Industrie varie Ellero - Hotel ristorante moderno di Pordenone, ha tuttora in corso i lavori di riparazione e di rafforzamento delle strutture murarie del predetto hotel-ristorante, essendo stato l'edificio gravemente danneggiato e dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Visto il decreto interministeriale 9 dicembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento in questione;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti della Società industrie varie Ellero - Hotel ristorante moderno di Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(6355)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1978.

Modalità tecniche di attuazione della lotteria di Merano 1978.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano manifestazione 1978, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Merano, manifestazione 1978, abbinata alla corsa ippica internazionale « Gran premio Merano », si concluderà il 24 settembre 1978 all'ippodromo di Maja di Merano (Bolzano).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 16 serie di 100 mila biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Merano il giorno 24 settembre 1978, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 24 settembre 1978, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverrano in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al « Gran premio Merano ».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della gara il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati *ex aequo*, vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di L. 300.000.000 (trecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Merano manifestazione 1978, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 18 settembre 1978.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Verona per le ore 12 del giorno 22 settembre 1978.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 24 settembre 1978.

Art. 9.

Il dott. Carlo Caruso, primo dirigente nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1978

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio **1978**
Registro n. **28** *Finanze, foglio n.* **29**

(6300)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tannovit » pomata, nella confezione tubetto da g 10, della ditta U.S.A.R., in Aprilia. (Decreto di revoca n. 5177/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 20 luglio 1964 con il quale è stata registrata al n. 9882 la specialità medicinale denominata « Tannovit » pomata nella confezione tubetto da g 10 a nome della ditta U.S.A.R., con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 19,900, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che i controlli, eseguiti dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto, hanno avuto esito non favorevole, non corrispondendo la quantità di vitamina A al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tannovit » pomata, nella confezione tubetto da g 10, registrata al n. 9882 in data 20 luglio 1964 a nome della ditta U.S.A.R., con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 19,900.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica itàliana.

Roma, addì 16 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5786)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 5 bis della legge 26 maggio 1978, n. 215;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 16 giugno 1977 con il quale è stata accertata nel comune di Taranto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, ai fini della concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori che fruivano di detto trattamento alla data del 30 aprile 1977;

Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1977, 13 ottobre 1977, 15 dicembre 1977 e 10 marzo 1978 di proroga per quattro trimestri del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che ne beneficiavano alla data del 30 aprile 1977;

Visto il parere espresso dal C.I.P.I. in data 24 giugno 1978 con il quale è stato ritenuto ulteriormente prorogabile, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori sei mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori che ne beneficiavano alla data del 30 aprile 1977;

Decreta:

E' prolungata per altri sei mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, che alla data del 30 aprile 1977 beneficiavano del trattamento straordinario di integrazione salariale. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, *punto* 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6384)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangelo elettromeccanica, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 24 giugno 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli Santangelo elettromeccanica di Potenza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangelo elettromeccanica di Potenza, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 marzo 1978 al 24 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, lettere *a*) e *b*).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6376)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uniroyal, in Vittuone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 24 giugno 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Uniroyal di Vittuone (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Visto il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uniroyal di Vittuone (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1977 al 5 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6379)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili, in Arezzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 24 giugno 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale delle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili di Arezzo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sopra indicate sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili di Arezzo, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 aprile 1978 al 9 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, lettere *a*) e *b*).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6378)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pafit, con sede e stabilimento in Cameri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pafit, con sede e stabilimento in Cameri (Novara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e l'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pafit con sede e stabilimento in Cameri (Novara), è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1978 al 1° gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, lettere *a*) e *b*).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6377)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertek, in Torino, stabilimento di Condove.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vertek con sede in Torino, stabilimento di Condove;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito l'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertek, con sede in Torino, stabilimento di Condove, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1978 al 1° dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(6380)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1978.

Formule tariffarie per l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli da applicarsi nell'anno 1979 alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio, la locazione e gli autotassametri.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1977, concernente le formule tariffarie per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore da applicarsi nell'anno 1978 relative alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio e la locazione e gli autotassametri;

Vista la delibera n. 57 del 21 dicembre 1977 del Comitato interministeriale dei prezzi concernente le tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi per l'anno 1978;

Considerato che restano valide le motivazioni addotte dal citato decreto ministeriale 28 luglio 1977 per la soppressione della formula tariffaria con clausola « sconto anticipato con integrazione di premio in caso di sinistro »;

Ritenuto che alla luce dell'esperienza acquisita nei primi anni di applicazione deve riconfermarsi la validità della formula tariffaria « bonus-malus »;

Considerata altresì l'opportunità, tenuto conto degli elementi statistici più aggiornati forniti dal conto consortile, di prevedere anche la forma tariffaria con clausola di « franchigia » con un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno;

Ritenuto che la suddetta forma tariffaria con clausola di « franchigia » dovrà essere resa compatibile con i principi posti alla base della formula tariffaria con clausola di « bonus-malus » e permettere una corretta applicazione della personalizzazione del rischio su cui si basa la stessa forma « bonus-malus »;

Ritenuto che ai fini suddetti appare opportuno avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

Sentita la commissione ministeriale prevista da detto art. 11;

Decreta:

Art. 1.

I contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato compresi il noleggio e la locazione (settore I) ed agli autotassametri (settore II) di cui al punto 1 dell'art. 1 della delibera numero 57/1977 del Comitato interministeriale dei prezzi possono, nell'anno 1979, essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria « bonus-malus » che prevede, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure nella formula tariffaria con clausola di « franchigia » che prevede un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.

La forma tariffaria con clausola di « franchigia » dovrà essere compatibile con i principi posti a base della forma tariffaria con clausola « bonus-malus ».

Le misure del contributo dell'assicurato al risarcimento del danno per la forma tariffaria con clausola di « franchigia » saranno stabilite in sede di formazione o di determinazione di detta tariffa da valere per l'anno 1979. In ogni caso tali misure non potranno essere inferiori a L. 15.000 e superiori a L. 250.000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6507)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1978.

Fissazione del controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 82 e 86 della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Accertato che il controvalore in lire italiane della unità di conto europea va riferito al 31 ottobre 1977;

Decreta:

A decorrere dal 31 dicembre 1977 e fino al 30 dicembre 1978 il controvalore in lire italiane dell'unita di conto europea ai fini della legge 10 giugno 1978, n. 295, è pari a L. 1025,81.

Roma, addì 28 luglio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6308)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1582/78 della commissione, del 7 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1583/78 della commissione, del 7 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1584/78 della commissione, del 7 luglio 1978, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1585/78 della commissione, del 7 luglio 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1586/78 della commissione, del 7 luglio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1587/78 della commissione, del 7 luglio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 1588/78 della commissione, del 7 luglio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1589/78 della commissione, del 7 luglio 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture del riso.

Regolamento (CEE) n. 1590/78 della commissione, del 6 luglio 1978, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 1591/78 della commissione, del 6 luglio 1978, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 1592/78 della commissione, del 7 luglio 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica d'Egitto a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1593/78 della commissione, del 7 luglio 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di granturco destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1594/78 della commissione, del 7 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1595/78 della commissione, del 7 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semigreggio a grani lunghi destinato al Comitato internazionale della Croce Rossa.

Regolamento (CEE) n. 1596/78 della commissione, del 7 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Catholic Relief Services a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1597/78 della commissione, del 7 luglio 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Ciad a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1598/78 della commissione, del 7 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica del Ciad a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1599/78 della commissione, del 6 luglio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari d'Israele.

Regolamento (CEE) n. 1600/78 della commissione, del 7 luglio 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1569/77 e (CEE) n. 1570/77 relativi all'intervento nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1601/78 della commissione, del 7 luglio 1978, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1602/78 della commissione, del 7 luglio 1978, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Pubblicati nel n. L 186 *dell'8 luglio* 1978.

(173/C)

Regolamento (CEE) n. 1603/78 del consiglio, del 7 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2744/75 relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1604/78 della commissione, del 10 luglio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1605/78 della commissione, del 10 luglio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1606/78 della commissione, del 30 giugno 1978, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1607/78 della commissione, del 5 luglio 1978, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1608/78 della commissione, del 5 luglio 1978, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1609/78 della commissione, del 10 luglio 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1501/77 che fissa i centri d'intervento per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1610/78 della commissione, del 10 luglio 1978, che stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione fissato per i concentrati di pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto (cosiddette prunes d'Ente).

Regolamento (CEE) n. 1611/78 della commissione, del 10 luglio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, comprese le muffole, di protezione per qualunque mestiere, della sottovoce doganale 42.03 B I, originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Pubblicati nel n. L 188 *dell'11 luglio* 1978.

(174/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 4 agosto 1978:

Raccuglia Giuseppe, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ramondelli Giuseppe, notaio residente nel comune di Santadi, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Mazza Pietro, notaio residente nel comune di Assisi, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Castellini Paolo, notaio residente nel comune di Ancona, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Parasassi Giovanni, notaio residente nel comune di Apricena, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Tarquinia, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione.

Becchetti Paolo, notaio residente nel comune di Sorano, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione.

Marra Egidio, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Alanno, distretto notarile di Teramo, con l'anzidetta condizione.

Anastasi Emilia, notaio residente nel comune di Petralia Soprana, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Petralia Sottana, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Adami Francesco, notaio residente nel comune di Frascati, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Formia, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione.

Vecchioni Sergio, notaio residente nel comune di Lipari, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Brugherio, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione.

Di Domenico Cosimo, notaio residente nel comune di Venaria, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Cologno Monzese, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione.

Novara Aldo, notaio residente nel comune di Casalbuttano ed Uniti, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione.

Piccolo Santa, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Nova Milanese, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione.

Lampugnani Carlo, notaio residente nel comune di Cortemaggiore, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Pioltello, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione.

Marchetti Michele, notaio residente nel comune di Torino, e trasferito nel comune di Sant'Angelo Lodigiano, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione.

Bettaglio Enrica, notaio residente nel comune di Moncalieri, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione.

Coffari Alessandro, notaio residente nel comune di Camporeale, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione.

Ciarniello Damiano, notaio residente nel comune di Frosolone, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Agnone, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Carnicelli Fulvio, notaio residente nel comune di Muro Leccese, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Otranto, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Curione Domenico, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Este, distretto notarile di Padova, con l'anzidetta condizione.

Marchesi Giancarlo, notaio residente nel comune di Torino, e trasferibile nel comune di Ostiano, distretto notarile di Cremona, con l'anzidetta condizione.

Pane Marcello, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Montegiorgio, distretto notarile di Ascoli Piceno, con l'anzidetta condizione.

Cavallo Antonio, notaio residente nel comune di Caravaggio, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Treviglio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Gusman Marisa, notaio residente nel comune di Sammichele di Bari, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Ceglie del Campo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Volpe Bruno, notaio residente nel comune di Mesagne, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Giovinazzo, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione.

Trono Elio, notaio residente nel comune di Sannicandro Garganico, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Toritto, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione.

Govoni Luigi, notaio residente nel comune di Gualtieri, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione.

Macherozzi Renzo, notaio residente nel comune di Stia, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Bagno di Romagna, distretto notarile di Forlì, con l'anzidetta condizione.

Lazzeroni Cesare, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Montanari Eugenio Giuseppe, notaio residente nel comune di Ferrara, è trasferito nel comune di Portomaggiore, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Moretti Carlo, notaio residente nel comune di Potenza Picena, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Civitanova Marche, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Conti Carlo, notaio residente nel comune di Bonorva, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Treia, distretto notarile di Macerata, con l'anzidetta condizione.

Caiola Valentino, notaio residente nel comune di Rignano Garganico, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di San Marco in Lamis, distretto notarile di Foggia, con l'anzidetta condizione.

Orzi Luigi, notaio residente nel comune di Cumiana, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Scansano, distretto notarile di Grosseto, con l'anzidetta condizione.

Garbarino Gabriele, notaio residente nel comune di Baldichieri d'Asti, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Rivalta Bormida, distretto notarile di Alessandria, con l'anzidetta condizione.

Della Cava Rocco, notaio residente nel comune di San Pier Niceto, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Messina, con l'anzidetta condizione.

Todescan Alessandro, notaio residente nel comune di Angarano, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Bassano del Grappa, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Vaudano Fulvio, notaio residente nel comune di San Pietro al Natisone, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Castelbaldo, distretto notarile di Padova, con l'anzidetta condizione.

Giglioli Giancarlo, notaio residente nel comune di Novafeltria, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Pesaro, con l'anzidetta condizione.

(6526)

Con decreto ministeriale 4 agosto 1978:

Ortali Giancarlo, notaio residente nel comune di Cavour, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Bibiana, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Esposito Vincenzo, notaio residente nel comune di Volpedo, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Tortona, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Bilotti Paolo, notaio residente nel comune di Vercelli, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Mosso Santa Maria, distretto notarile di Biella, con l'anzidetta condizione.

Krieg Rodolfo, notaio residente nel comune di Trino, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Vercelli, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Guerrera Gabriele, notaio residente nel comune di Alba, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Mombello Monferrato, distretto notarile di Casale Monferrato, con l'anzidetta condizione.

Tratter Ida, notaio residente nel comune di Campo Tures, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Brunico, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Cavallo Marincola Maria Bernadetta, notaio residente nel comune di Schiavi d'Abruzzo, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Cupello, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Floris Sergio, notaio residente nel comune di Isili, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Guspini, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Broli Alberto, notaio residente nel comune di Bolzano, è trasferito nel comune di Verolanuova, distretto notarile di Brescia, con l'anzidetta condizione.

Besana Francesco, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Marcaria, distretto notarile di Mantova, con l'anzidetta condizione.

Boscarelli Vittorio, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Ponte dell'Olio, distretto notarile di Piacenza, con l'anzidetta condizione.

Mastroberardino Antonio, notaio residente nel comune di Bolzano, è trasferito nel comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, distretto notarile di Teramo, con l'anzidetta condizione.

(6527)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione comunale di Paderno Dugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Milano:	—
Paderno Dugnano . . .	195.000.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Ravenna:	—
Cervia . . .	181.000.000

Con decreto ministeriale 28 luglio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	—
Montevarchi	142.000.000

Con decreto ministeriale 27 luglio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Ravenna:	—
Cervia . . .	494.100.000

Con decreto ministeriale 28 luglio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	—
Montevarchi . . .	155.700.000

Con decreto ministeriale 27 luglio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Ravenna:	—
Cervia	555.300.000

Con decreti ministeriali 28 luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	—
Staffolo	13.260.000
Provincia di Arezzo:	
Montevarchi	197.500.000
San Giovanni Valdarno	154.400.000
Provincia di Salerno:	
Trentinara	6.900.000
Provincia di Sassari:	
Illorai	34.013.180

Revoca di decreti di autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1978, n. 15402/1620, il decreto 16 febbraio 1977, con il quale il comune di Spigno Monferrato (Alessandria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 è revocato.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1978, n. 15402/1350, il decreto 14 novembre 1977, con il quale il comune di Pozzolo Formigaro (Alessandria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977 è revocato.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1978, n. 15402/1620, il decreto 14 novembre 1977, con il quale il comune di Spigno Monferrato (Alessandria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977 è revocato.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1978, n. 15426/360, il decreto 14 aprile 1978, con il quale il comune di Cremosano (Cremona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 8.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977 è revocato.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1978, n. 15426/701, il decreto 14 novembre 1977, con il quale il comune di Pianengo (Cremona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 23.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977 è revocato.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1978, n. 15445/10, il decreto 14 novembre 1977, con il quale il comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.285.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977 è revocato.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1978, n. 15445/190, il decreto 14 novembre 1977, con il quale il comune di Ceresara (Mantova) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 8.373.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977 è revocato.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1978, n. 15449/310, il decreto 14 novembre 1977, con il quale il comune di Brembio (Milano) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977 è revocato.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1978, n. 15449/2280, il decreto 14 novembre 1977, con il quale il comune di Vanzago (Milano) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 19.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977 è revocato.

(Da 2241/M a 2260/M)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMITATO DI MINISTRI
PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Criteri di attuazione del terzo comma dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. Scarichi in mare libero.

IL COMITATO DI MINISTRI

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Considerato che, a termini del terzo comma dell'art. 11 della legge, l'autorizzazione allo scarico di rifiuti nel mare libero, in attesa della esecutività della convenzione di Londra del 29 dicembre 1972 e di una organica disciplina internazionale per la salvaguardia del Mediterraneo, viene accordata da questo Comitato;

Ritenuto opportuno definire i criteri di attuazione della predetta norma riguardante gli scarichi in mare libero;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, organo tecnico-scientifico di questo Comitato, espresso con voto n. 193 del 19 maggio 1978;

Delibera:

In attesa della esecutività della convenzione di Londra del 29 dicembre 1972 e di una organica disciplina internazionale per la salvaguardia del Mediterraneo, i criteri di attuazione del terzo comma dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono quelli indicati nell'allegato che fa parte integrante della presente delibera.

La presente delibera, unitamente all'annesso allegato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1978

Il Presidente: STAMMATI

ALLEGATO

Art. 11, terzo comma, della legge n. 319/1976

1. Le presenti disposizioni si applicano agli scarichi di rifiuti effettuati in mare libero da qualsiasi tipo di impianto fisso o mezzo mobile.

2. Per scarichi di rifiuti si intendono le immissioni di rifiuti di qualsiasi origine, natura o tipo, effettuate deliberatamente. La presente disciplina non si applica alle immissioni effettuate per consentire il normale esercizio della navigazione.

3. L'immissione deliberata di rifiuti nel mare libero, effettuata nel rispetto delle procedure di cui ai paragrafi seguenti, è ammessa:

a) nei casi in cui non esistano alternative di smaltimento, trattamento o utilizzazione dei medesimi, tecnicamente ed economicamente attuabili e tali da comportare minori rischi ambientali;

b) quando i rifiuti non contengano quantità ecologicamente significative, in termini di concentrazione o quantità complessive, di componenti riconosciuti come tossici per gli organismi marini, bioaccumulabili in quantità nocive per gli organismi viventi e per l'uomo, o tali da dar luogo a sostanze aventi le suddette caratteristiche;

c) quando non dia luogo a modificazioni di natura fisica, chimica o biologica dell'ecosistema marino tali da alterarne gli equilibri ecologici, comprometterne gli usi legittimi sotto il profilo dell'acquacoltura, dell'esercizio della pesca, dei relativi rendimenti qualitativi e quantitativi, dei caratteri organolettici dei prodotti ittici, comprometterne la fruibilità per gli aspetti culturali e turistici, provocare la diffusione di microrganismi patogeni in termini rischiosi per la salute umana, arrecare inconvenienti inaccettabili per il traffico marittimo.

4. L'immissione deliberata nel mare libero di rifiuti contenenti sostanze o materiali specificati nei punti da 1 a 8 dell'allegato 1/*A* è vietata.

Tale divieto non si applica nei casi in cui, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, si possa ritenere che dette sostanze e materiali siano contenuti in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici che si verificano naturalmente in mare. In questi casi si applicano le prescrizioni del paragrafo 5.

5. L'immissione deliberata nel mare libero dei rifiuti contenenti le sostanze o i materiali elencati nell'allegato 1/*A* è subordinata al rilascio di una autorizzazione condizionata da parte del Comitato di Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

6. L'immissione deliberata nel mare libero degli altri tipi di rifiuti è subordinata al rilascio di una autorizzazione ordinaria del Comitato di Ministri.

7. Chiunque voglia immettere nel mare libero rifiuti specificati ai paragrafi 1 e 2 ha obbligo di presentare domanda corredata della scheda tecnica di cui all'allegato 1/*B*, atta ad illustrare tutti i dati concernenti le caratteristiche e la composizione dei rifiuti, le caratteristiche della zona di scarico e le modalità di immissione, nonchè quanto altro necessario per la verifica delle condizioni di cui al paragrafo 3.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Comitato di Ministri, quando risultino salvaguardate le condizioni previste al paragrafo 3.

L'autorizzazione stabilisce modalità, tempi, vincoli e controlli cui deve essere sottoposto lo scarico, conformemente alle condizioni specifiche indicate al successivo paragrafo 9.

9. L'autorizzazione condizionata, rilasciata per i casi indicati all'all. 1/*A*, che comportino l'effettuazione di immissioni ripetute e frequenti nel tempo è concessa per un periodo non superiore a 18 mesi, al fine di consentire la verifica tecnica oggettiva del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3. Trascorso il suddetto periodo, in relazione alle risultanze delle verifiche svolte, essa può essere rinnovata per ulteriori 18 mesi e resa definitiva, per periodi comunque non superiori a 5 anni.

L'autorizzazione ordinaria, rilasciata in tutti gli altri casi, può essere concessa per un periodo non superiore a 5 anni, con la prescrizione dei controlli necessari per la verifica della composizione e della quantità dei rifiuti, nonché del rispetto delle modalità di immissione e della zona di scarico.

10. Il Comitato di Ministri provvede a che sia assicurata la osservanza delle prescrizioni fissate dalle singole autorizzazioni e a che non vengano compromesse le condizioni ambientali, come prescritto dal paragrafo 3. A tal fine può avvalersi degli organi cui è affidata l'istruttoria, delle capitanerie di porto competenti e, per gli accertamenti tecnici e scientifici necessari, dell'Istituto superiore di sanità, del laboratorio centrale di idrobiologia, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi o degli istituti indicati dall'art. 2 della legge 14 luglio 1965, n. 963, a seconda della complessità e della natura delle indagini da svolgere.

11. Il Comitato di Ministri ha facoltà di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento le autorizzazioni rilasciate, quando da parte dei titolari non si ottemperi alle relative prescrizioni o quando risultino obiettivamente non garantite le condizioni indicate al paragrafo 3.

ALLEGATO 1/*A*

LISTA DELLE SOSTANZE E DEI MATERIALI IL CUI SCARICO NEL MARE LIBERO E' VIETATO O SOGGETTO AL RILASCIO DI UNA AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA.

1. Sostanze organo-alogenate
2. Mercurio e i suoi composti
3. Cadmio e i suoi composti
4. Petrolio grezzo ed idrocarburi derivati
5. Materie plastiche persistenti ed altri prodotti sintetici persistenti
6. Sostanze organo-silicee
7. Sostanze chimiche e biologiche prodotte a scopo bellico
8. Materiale radioattivo, come definito dall'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (I.A.E.A.)
9. Pesticidi e loro isomeri e sottoprodotti, esclusi quelli classificati al punto 1
10. i) Antimonio, arsenico, berillio, cromo, nichel, piombo, rame, selenio, vanadio, zinco, e loro composti;
    ii) Cianuri e fluoruri
11. Soluzioni e sospensioni acide e basiche aventi un pH non compreso nell'intervallo 6-9
12. Manufatti, rottami ed altri rifiuti voluminosi
13. Materiali e sostanze di qualsiasi tipo destinati allo scarico con continuità o in quantitativi ingenti

ALLEGATO 1/*B*

SCARICHI DI RIFIUTI IN MARE LIBERO

SCHEDA TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Sommario:

1) *Caratteristiche e composizione del materiale scaricato.*

1.1. Frequenza e quantità dello scarico
1.2. Caratteristiche fisiche del materiale scaricato
1.3. Caratteristiche chimiche del materiale scaricato
1.4. Caratteristiche biologiche del materiale scaricato
1.5. Caratteristiche di degradabilità del materiale scaricato
1.6. Effetti biologici
1.7. Trattamenti a terra

2) *Modalità di scarico.*

2.1. Scarichi racchiusi in contenitori
2.2. Scarichi sfusi

3) *Caratteristiche del luogo di scarico proposto.*

3.1. Definizione della zona influenzata dallo scarico
3.2. Localizzazione della zona di scarico e della zona influenzata dallo scarico
3.3. Caratteristiche dei fondali
3.4. Caratteristiche chimiche e fisiche
3.5. Caratteristiche biologiche
3.6. Caratteristiche oceanologiche
3.7. Altri usi nella zona

SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

1.1. *Frequenza e quantità dello scarico.*

Indicare:

1.1.1. la frequenza delle immissioni
1.1.2. il totale annuo del materiale scaricato espresso:
a) in m^3 per gli scarichi liquidi e fangosi
b) in t per gli scarichi solidi
1.1.3. il valore della immissione massima espresso:
a) in m^3 per gli scarichi liquidi e fangosi
b) in t per gli scarichi solidi

1.2. *Caratteristiche fisiche del materiale scaricato.*

1.2.1. specificare se si tratta di scarichi liquidi, di scarichi di solidi in sospensione o di scarichi solidi

1.2.2. per gli scarichi liquidi indicare per ciascun fase eventualmente presente:

a) la solubilità (g/l) in acqua di mare con salinità di 35 g/l ed a 15°C
b) la densità a 15°C

1.2.3. per gli scarichi di solidi in sospensione indicare:

a) la concentrazione dei solidi (g/l)
b) la densità della miscela a 15°C
c) il peso specifico della fase solida sospesa secca (105°C)
d) la granulometria della fase solida (in classi dimensionali, in mm)
e) la solubilità (in g/l) della fase solida e della fase liquida (nel caso non si tratti di soluzioni acquose) in acqua di mare con salinità di 35 g/l e 15°C
f) la velocità di sedimentazione dei costituenti il materiale solido (preferibilmente eseguita con la bilancia di sedimentazione) e fornire le relative curve cumulative peso/tempo, nonchè le tabelle delle velocità di sedimentazione delle frazioni granulometriche fondamentali

1.2.4. per gli scarichi solidi indicare:

a) il peso specifico
b) la granulometria (in classi dimensionali, in mm)
c) velocità di sedimentazione (vedi paragrafo 1.2.3/f)
d) la solubilità (in g/l) in acqua di mare con salinità di 35 g/l e 15°C

1.3. *Caratteristiche chimiche dello scarico.*

1.3.1. Nel caso di residui industriali allegare una nota tecnica di dettaglio relativa a tutte le lavorazioni che possono generare il materiale di scarico. Tale nota tecnica deve comprendere l'elenco delle materie prime utilizzate, i cicli produttivi, e le caratteristiche dei prodotti finiti

1.3.2. In tutti i casi (compresi i fanghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani, i materiali di dragaggio di porti e canali) specificare la composizione chimica quantitativa (valore medio e valore massimo espressi in ppm) con particolare riferimento ai seguenti composti ed elementi: pesticidi clorurati e fosforati, mercurio, cadmio, arsenico, piombo, rame, zinco, berillio, cromo, nichel, vanadio, composti organosilicei, cianuri, fluoruri, oli e grassi, idrocarburi.

Per ognuno di questi elementi dovrà essere specificata la metodica utilizzata per l'analisi. Nel caso di scarichi di solidi in sospensione le analisi dovranno essere eseguite sia nella fase liquida che in quella solida

1.3.3. Specificare per i materiali oggetto dello scarico la natura ed il grado di acidità o basicità (per scarichi liquidi indicare i valori medi ed estremi del pH). Si dovranno inoltre fornire indicazioni relative alla presenza nel materiale di scarico di sostanze radioattive secondo le definizioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.

1.4. *Caratteristiche biologiche dello scarico.*

1.4.1. Indicare l'eventuale presenza nel materiale di scarico di organismi vivi (salmonelle, virus, miceti e parassiti). Per i coliformi totali, fecali e per gli streptococchi indicare il numero di organismi/100 ml, come valore medio e massimo

1.5. *Caratteristiche di degradabilità del materiale scaricato.*

1.5.1. Fornire indicazioni, per ciascun componente dello scarico, delle caratteristiche di degradabilità fisica, chimica e biologica precisando, ove possibile, la velocità di degradazione ed i prodotti intermedi.

1.6. *Effetti biologici.*

1.6.1. *Sostanze ossidabili per via biologica*

Produrre dati analitici relativi al contenuto di sostanza organica, nel materiale di scarico, valutata come:

a) COD in mg O_2/l (valore medio e massimo)
b) BOD_5 in mg O_2/l e BOD totale (valore medio e massimo)

1.6.2. Potere eutrofizzante

Indicare il valore medio e massimo (in ppm) nel materiale di scarico di:

a) P-tot.
b) N-tot.
c) N-tot. inorganico (da valutare per gli scarichi liquidi e nella fase liquida degli scarichi di solidi in sospensione come somma di $N\text{-}NO_3$, $N\text{-}NO_2$, $N\text{-}NH_4^+$)

1.6.3. Effetti tossici

a) produrre dati bibliografici sugli effetti tossici nei riguardi di organismi marini;
b) effettuare saggi di tossicità acuta (LC_{50} a 24^h, 48^h 96^h) e riportarne i risultati indicando, per ogni analisi, le metodologie e gli organismi utilizzati

1.6.4. Fenomeni di accumulo negli organismi marini

Riportare la documentazione bibliografica sul comportamento del materiale scaricato e di ogni sua componente dal punto di vista della fissazione e dell'accumulo negli organismi. Specificare se esiste la possibilità di effetti che alterino le caratteristiche organolettiche dei prodotti della pesca

1.7. *Trattamenti a terra.*

1.7.1. Trattamento subito: indicare gli eventuali trattamenti subiti dal materiale per il quale si chiede l'autorizzazione allo scarico, prima della sua immissione in mare.

1.7.2. Possibilità di trattamento: documentare l'effettiva impossibilità di far ricorso a terra ad altri metodi di smaltimento, o interventi che riducano la nocività dei materiali prima del loro scarico in mare.

2.1. *Scarichi racchiusi in contenitori.*

Indicare se gli scarichi vengono immersi in mare racchiusi in contenitori precisandone in dettaglio il numero per ogni immissione, la conformazione e caratteristiche dei contenitori stessi (natura, resistenza alla pressione, alla corrosione etc.).

Per ciascuno dei contenitori dovranno essere precisate le coordinate del punto di scarico previsto approssimate al secondo di grado.

2.2. *Scarichi sfusi.*

Per gli scarichi di sostanze non racchiuse in contenitori indicare le modalità secondo le quali si intende effettuare lo scarico, precisando:

a) portata dello scarico;
b) durata dello scarico;
c) profondità di immissione;
d) eventuale uso di particolari sistemi di dispersione;

e) zona di scarico intesa come l'area compresa in una fascia i cui punti estremi distano, in ogni momento dello scarico, 100 m dal perimetro del natante;

f) grado di mescolamento iniziale definito come quella dispersione o diffusione che si ottiene dopo 4^h dallo scarico nella zona di scarico ((definita al punto *e*).

Per questa valutazione, quando siano note le condizioni ambientali (temperatura, stratificazione, correnti superficiali e profonde, etc.) deve essere utilizzato un appropriato modello matematico. Quando non ci siano dati disponibili possono essere applicati calcoli teorici basati sulla diffusione turbolenta in acqua marina o altri opportuni strumenti di valutazione.

3.1. *Definizione della zona influenzata dallo scarico.*

3.1.1. Definire la zona dello scarico, ovvero tutta l'area (in km_2) presumibilmente coinvolta dalla dispersione dei materiali scaricati.

Nella valutazione di questa zona si dovrà tenere conto delle caratteristiche oceanografiche rilevate direttamente ed applicando i più efficaci strumenti di calcolo (modelli fisici, matematici etc.).

3.2. *Localizzazione della zona di scarico e della zona influenzata dallo scarico.*

3.2.1. Occorre indicare:

a) coordinate geografiche dell'area entro cui si intendono effettuare le operazioni di scarico

b) coordinate geografiche della zona influenzata dallo scarico come definito nel paragrafo 3.1.

c) distanza della costa più vicina dalle due aree descritte

3.3. *Caratteristiche dei fondali.*

3.3.1. Indicare la profondità media e massima della zona influenzata dallo scarico fornendo la morfologia e le batimetrie di dettaglio; precisare inoltre la natura e le caratteristiche geologiche del fondale

3.4. *Caratteristiche chimiche e fisiche del corpo idrico ricevente.*

3.4.1. Indicare le distribuzioni verticali della temperatura, della salinità, dell'ossigeno disciolto, della torbidità, delle sostanze nutrienti (P tot, N inorg. tot.) e della clorofilla «*a*»

Tutti questi parametri dovranno essere valutati in numero di stazioni dipendente dall'estensione dell'area interessata, con una copertura minima di una stazione ogni 20 km_2.

Le misure dovranno essere condotte su un ciclo annuo con frequenza almeno stagionale ad almeno tre profondità fisse (superficiale, metà colonna ed in prossimità del fondo) nonché nella zona del termoclinio quando presente: in quest'ultimo caso dovranno essere rilevati gli stessi parametri anche ad una profondità intermedia tra superficie e termoclinio. Per clorofilla e nutrienti le misure verranno limitate allo strato eufotico e comunque non oltre la profondità di 100 metri.

Durante il ciclo annuo dovranno essere rilevati alla profondità indicata anche tutti quei composti od elementi di cui al paragrafo 1.3.2 qualora presenti nel materiale scaricato, in una sola stazione posta in corrispondenza dell'area entro la quale si intendono effettuare le operazioni di scarico.

3.5 *Caratteristiche biologiche.*

3.5.1. Indicare le principali biocenosi di fondo e le eventuali coincidenze del luogo di scarico e dell'area interessata con rotte di migrazione o con località di riproduzione precisandone, ove possibile, la periodicità.

3.6. *Caratteristiche oceanologiche.*

3.6.1. Indicare direzione e velocità delle correnti superficiali e profonde e dei venti dominanti ad un livello adeguato a descrivere gli effetti di questi fattori sulla dispersione del materiale che si intende scaricare.

3.7. *Altri usi della zona.*

3.7.1. Altri scarichi: indicare l'eventuale esistenza di altri scarichi nelle stesse zone o in zone limitrofe.

3.7.2. Usi diversi: indicare l'eventuale coincidenza o vicinanza della località di scarico con zone già destinate o previste ad usi particolari quali: pesca, acquacultura, turismo, sfruttamento minerario, cavi o condotte sottomarine, rotte abituali del traffico marittimo, zone di ricerca scientifica, zone di salvaguardia o protezione, etc.

(6365)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia teoretica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante la cattedra di filosofia teoretica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6361)

Vacanza della cattedra di geologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano è vacante la cattedra di geologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6362)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune Scandale (Catanzaro), di complessivi ettari 839.99.00, espropriati in forza del decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 780 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 23 settembre 1950), nei confronti della ditta Galluccio Francesco fu Nicola e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 57.372.473 (lire cinquantasettemilionitrecentosettantaduemilaquattrocentosettantatre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto della somma di L. 51.992.473 già liquidata con decreto ministeriale 27 agosto 1959, n. 5896/3800 (*Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 2 ottobre 1959), per gli stessi terreni con stralcio della particella boschiva appresso indicata.

Sulla differenza di L. 5.380.000 viene corrisposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, con decorrenza dal 14 ottobre 1950, ammontante a L. 7.450.000 fino al 30 giugno 1978.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

corpo IV - foglio 2 - particella 1 - bosco ceduo unica - reddito dominicale L. 3.957,42.

Corrige:

corpo IV - foglio 2 - particella 1 - bosco alto fusto unica - reddito dominicale L. 3.957,42.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5973)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami, a centosettantacinque posti di segretario di terza classe da inquadrare nella qualifica di assistente del ruolo amministrativo.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 70, concernente le disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente e delle norme regolamentari vigenti presso l'I.N.A.I.L., un concorso pubblico, per esami, a centosettantacinque posti di segretario di terza classe da inquadrare nella qualifica di assistente del ruolo amministrativo.

I suddetti posti sono ripartiti come segue:

Piemonte	posti	35
Lombardia	»	80
Veneto	»	20
Friuli-Venezia Giulia	»	10
Emilia-Romagna	»	10
Sardegna	»	20

Gli aspiranti possono concorrere per i posti relativi ad una sola regione che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regioni comporterà la esclusione dal concorso.

Il venti per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale della qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo che sia in possesso di uno dei titoli di studio richiesti al successivo art. 2 e risulti in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito all'art. 3 del presente bando.

I posti di cui al precedente comma che non siano conferibili a norma del comma medesimo saranno coperti mediante assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati estranei all'Istituto risultati idonei nel concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o uno dei seguenti diplomi di qualifica: contabile d'azienda, addetto alla contabilità d'azienda, segretario d'azienda, addetto alla segreteria d'azienda, corrispondente commerciale in lingue estere e stenodattilografo in lingue estere;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 o agli altri limiti massimi di età indicati dalle leggi speciali vigenti in materia; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

c) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver tenuto buona condotta;

e) sana e robusta costituzione fisica;

f) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla direzione generale dello Istituto.

Art. 3.

Presentazione delle domande: termine e modalità

Gli aspiranti possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato, a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 11,30 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 1, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicati dalle leggi speciali vigenti in materia;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di uno dei diplomi di qualifica indicati alla lettera *a*) del precedente art. 2;

e) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento presentate nei primi cinque anni di servizio, secondo quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 11;

l) di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, sarà loro assegnata;

m) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

n) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

o) qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dello Istituto, sarà composta come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un consigliere di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un consigliere di amministrazione dell'Istituto;

tre esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame, da scegliersi, anche se non in attività di servizio, nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente ovvero magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o magistrati ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparate ovvero docenti universitari;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale con qualifica non inferiore a dirigente.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale con qualifica di collaboratore o di assistente.

Nel caso in cui si rendesse necessario disporre il decentramento delle prove scritte in più sedi di esame, il presidente dell'Istituto provvederà per ciascuna sede di esame, eccezion fatta per quella in cui opererà la commissione giudicatrice, alla nomina di un comitato di vigilanza la cui composizione è così fissata:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto o un funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Membri:

due funzionari della categoria direttiva con qualifica non inferiore a dirigente.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale con qualifica non inferiore a collaboratore.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta consistente in un tema di diritto pubblico;

una prova scritta consistente in un tema di diritto della previdenza sociale con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,

nei limiti del programma di esame allegato 2;

una prova orale vertente sulle seguenti materie:

le stesse materie delle prove scritte;

elementi di diritto privato nei limiti del programma di esame allegato 2.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni; quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei punteggi riportati nelle prove scritte con quello ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito o di precedenza (riserva di posti) nella nomina, i concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti prescritti dall'allegato 4.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

I benefici di cui trattasi non verranno applicati nei confronti di quei candidati che avranno prodotto documenti diversi da quelli specificati al citato allegato 4 ovvero documenti irregolarmente redatti.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

La commissione giudicatrice formerà, per ciascuna delle regioni indicate all'art. 1, una graduatoria di merito secondo lo ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei, nomina in ruolo dei vincitori

Le graduatorie di merito saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, documentate ai sensi del precedente art. 7, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè del superamento del periodo di prova previsto al quinto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso, fissandone la decorrenza.

I vincitori del concorso nominati in ruolo, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata alla data prefissata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

La direzione generale dell'Istituto provvederà ad effettuare l'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e ad adottare i provvedimenti conseguenti, nonchè quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina dei vincitori.

La direzione generale medesima provvederà, altresì, ad accertare il superamento del periodo di prova che ha la durata di sei mesi eventualmente prorogabile di altri sei mesi; al termine di tale periodo, in caso di esito sfavorevole, il presidente dell'Istituto dichiarerà la risoluzione del rapporto con provvedimento motivato.

Durante il periodo di prova agli interessati sarà corrisposto il trattamento economico indicato al secondo comma del successivo art. 11.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

Documentazione di nomina

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio prescritti;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 35 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati dalle leggi speciali vigenti in materia, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei prescritti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto, a termine del precedente articolo 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 4 i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito o della precedenza (riserva di posti) nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

c) certificato in carta bollata dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata; il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) certificati dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

i) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che, secondo quanto prescritto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi la attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio o invalidi del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati e invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori, che non siano già dipendenti di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè della cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati nelle lettere *c*), *d*); *e*), *f*), *i*), anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dalle disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, nonchè dal regolamento organico del personale.

Ai vincitori assunti in servizio con la qualifica di segretario di 3ª classe, alla quale corrisponde, ai sensi dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, quella di assistente del ruolo amministrativo, sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto appartenente alla qualifica di assistente del ruolo amministrativo, classe iniziale.

I candidati immessi in servizio hanno l'obbligo della permanenza per un periodo di 5 anni nella regione prescelta. Per nessun motivo verranno adottati, entro il suddetto periodo, provvedimenti di trasferimento a domanda se non nell'ambito della regione medesima.

Art. 12.

Nomina degli idonei

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Entro due anni dalla data di approvazione delle graduatorie di merito, il comitato esecutivo ha facoltà di nominare, ai posti che risulteranno vacanti, i concorrenti idonei nel numero ritenuto di volta in volta necessario, secondo l'ordine delle graduatorie medesime.

Per esigenze di servizio resta ferma la facoltà dell'Istituto, una volta esaurita una graduatoria degli idonei relativa ad una regione, di procedere alla nomina di candidati compresi nelle graduatorie degli idonei di altre regioni per destinarli a sedi diverse da quelle per le quali hanno concorso, secondo l'ordine generale di merito risultante dal punteggio complessivo riportato e con l'osservanza dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 7.

Avvertenze: secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge n. 355 del 14 agosto 1974, i concorrenti che siano stati collocati anticipatamente a riposo in qualità di pubblici dipendenti, ai sensi della legge n. 336 del 24 maggio 1970 e del citato decreto-legge n. 261 del 1974, non possono in caso di vincita del concorso, conseguire la nomina.

Roma, addì 21 luglio 1978

Il presidente: ORLANDI

ALLEGATO 1

Schema di domanda
RACCOMANDATA R.R.

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del Personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

.l. . sottoscritt. . (1) (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) nat. . a . . il . . (2) . . domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per esami a centosettantacinque posti di segretario di terza classe da inquadrare nella qualifica di assistente del ruolo amministrativo per i posti relativi alla regione . . (3).

A tal fine . .l. . sottoscritt. . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio . .;

d) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (4) . .;

e) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (5);

f) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . e di essere cessat. . a causa di (6) . .;

g) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . . .

.l. . sottoscritt. . dichiara, inoltre:

di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, gli verrà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . provincia di . . . . (7).

. .l. . sottoscritt. . dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e alla impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni se non nell'ambito della regione prescelta.

. .l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8):

. . . .
(cognome e nome) (via, piazza, ecc.)

. . . .
(codice avviamento postale) (località, provincia)

. .l. . sottoscritt. . si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che lo Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data . . . .

Firma (9) . . . .
(autentica)

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L. indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) Indicare solo la regione per cui si intende concorrere.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Diritto pubblico:

a) diritto costituzionale:

lo Stato: concetto, elementi costitutivi; forme di Stato e di governo;

gli organi costituzionali dello Stato italiano, la funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria;

b) diritto amministrativo:

ordinamento amministrativo; funzione amministrativa e organi amministrativi; amministrazione diretta centrale: organi attivi, consultivi e di controllo; amministrazione locale: statale ed autarchica; accentramento e decentramento;

enti autarchici territoriali: regioni, provincie e comuni; organizzazione e funzioni;

atti amministrativi: principi generali, perfezione, efficacia ed invalidità; sanatoria e convalida; annullamento e revoca;

giustizia amministrativa: diritto ed interesse, varie specie di ricorsi;

rapporto di pubblico impiego: natura giuridica del rapporto, formazione del rapporto, diritti e doveri del pubblico dipendente, estinzione del rapporto, trattamento di quiescenza e di pensione.

2) Diritto della previdenza sociale con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

a) la previdenza sociale:

evoluzione storica e principi generali;
il rapporto giuridico previdenziale: struttura e vicende;
le principali forme di assicurazione sociale;

b) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

i soggetti del rapporto assicurativo;
l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale;
il finanziamento;
le prestazioni;
il contenzioso;
la disciplina della responsabilità civile del datore di lavoro e del terzo.

PROVA ORALE

1) Diritto pubblico: secondo il programma stabilito per la prova scritta.

2) Diritto della previdenza sociale con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: secondo il programma stabilito per la prova scritta.

3) Diritto privato:

diritto oggettivo e diritto soggettivo; fonti del diritto; efficacia e limiti della legge nel tempo e nello spazio, interpretazione delle norme giuridiche, rapporto giuridico; persona fisica e giuridica; diritti della personalità; capacità giuridica e capacità di agire; sede giuridica della persona;

negozio giuridico: categorie, requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali; rappresentanza; vizi del negozio giuridico;

diritti reali in generale; proprietà; modi di acquisto della proprietà; tutela della proprietà; possesso;

diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie; fonti delle obbligazioni;

contratto in generale; contratto di compravendita; contratto di mutuo; contratto di mandato, contratto d'opera e di appalto, contratto di assicurazione (sulla vita e contro i danni);

fatti illeciti: responsabilità contrattuale ed extra contrattuale;

pegno ed ipoteca;
prescrizione e decadenza;
parentela, affinità, filiazione, adozione e affiliazione;
successione legittima e testamentaria;
impresa commerciale ed agricola; le società;
titoli di credito in generale; cambiale, assegno bancario e assegno circolare;
procedure concorsuali; fallimento; concordato fallimentare; procedimento sommario; concordato preventivo; amministrazione controllata; liquidazione coatta amministrativa.

ALLEGATO 3

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Ai concorrenti saranno consegnati in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 4), due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, il proprio cognome (in stampatello e prima del nome) e il nome, nonchè la data e il luogo di nascita.

Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.

6) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.

Dopo di chè, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.

Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del concorrente, porranno il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porranno in quella grande; quindi, dopo aver chiuso la busta grande, consegneranno questa ultima al presidente della commissione giudicatrice o a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA DOCUMENTAZIONE

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dello art. 7 sono i seguenti:

A) Ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

1) insigniti di medaglia al valore militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, numero 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:
documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:
certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:
dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:
originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato e del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:
originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):
stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:
uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:
uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido civile per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:
uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:
uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti civili per fatto di guerra:
documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani o attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.: dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati e vedove con o senza prole:
stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:
verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

24) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme (art. 31, legge 31 maggio 1975, n. 191):
certificato della competente autorità militare.

B) Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva di posti):

gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi), che siano disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro; tale certificato dovrà essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione;

gli ex combattenti e categorie assimilate nonchè i cittadini reduci dalla deportazione o dall'internamento:

documentazione come al n. 20), lettere *a*) e *b*);

i capi di famiglia numerosa:

documentazione come al n. 11), lettera *b*).

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

(6414)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto presidenziale in data 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per esami, a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato dal presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 2000 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti.

I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione prescegli un brano di argomento giuridico o contabile, con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è in facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Il colloquio si svolgerà su:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Art. 11.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendono far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o di un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 15.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 12 e 14 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 16.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 17.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Roma, nel palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, *nel giorno* 13 *novembre* 1978, *alle ore* 8.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perchè non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al precedente comma presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova scritta e della sede di esame, che si rendessero necessarie per il numero dei candidati ammessi al concorso, saranno rese note con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia e a quelli ammessi al colloquio verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenere l'una e l'altro almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato rispettivamente nella prova scritta e nella prova pratica.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 18.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 19.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e successive integrazioni e modificazioni.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1978

Il presidente: TEMPESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1978
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 348

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 2000
possibilmente dattiloscritta)

Al presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . .) il . . . e residente dal (1) . . . in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 20 luglio 1978.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito in data . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma . . . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: Si autentica la firma del sig. . . . . . (5)

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(6368)

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 23/CR del 10 maggio 1978 con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Cremona, bandito con decreto n. 75 SAN/Prot. 12197 del 31 ottobre 1975;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del vincitore del concorso;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto di delega n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

Il prof. dott. Mario Garofano, nato a Novi Ligure (Alessandria) il 10 giugno 1930, è dichiarato vincitore del concorso sopracitato e nominato ufficiale sanitario del comune di Cremona a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Il dott. prof. Mario Garofano dovrà assumere servizio presso il comune di Cremona non oltre trenta giorni dalla notifica della presente nomina.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona, nel Bollettino della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e di quello del comune di Cremona.

Cremona, addì 15 maggio 1978

p. *Il presidente*: QUINZANI

(6262)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 705 di protocollo n. 3606 in data 2 gennaio 1978 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario presso il comune di Bologna;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la nota dell'assessorato regionale alla sanità numero 61.1/7328 in data 17 luglio 1978;

Vista la nota del comune di Bologna n. 20719/78 in data 14 giugno 1978;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Vista la legge regionale 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è così costituita:

Presidente:

Grasso dott. Antonio, funzionario amministrativo dello ufficio del medico provinciale di Modena.

Componenti:

Rio prof. G. Riccardo, ufficiale sanitario del comune di Ferrara;

Tonelli prof. Enrico, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Bologna;

Finarelli dott. Albindo, ufficiale sanitario del consorzio per i servizi sanitari e sociali di San Giovanni in Persiceto;

Feverati dott. Alfonso, funzionario amministrativo dello ufficio del medico provinciale di Ferrara;

Pisi prof. Emilio, direttore dell'istituto di patologia speciale medica, 1ª cattedra, dell'Università di Bologna.

Segretario:

Lavorata dott. Tommaso, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori in Bologna non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Bologna e del comune di Bologna.

Bologna, addì 19 luglio 1978

Il medico provinciale: BATTIATI

(6320)

OSPEDALE «B. APPIANI E MIRA» DI BOSISIO PARINI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bosisio Parini (Como).

(2804/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina geriatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina geriatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(2797/S)

OSPEDALE «C. E G. MAZZONI» DI ASCOLI PICENO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia addetto al servizio di fisiochinesiterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia addetto al servizio di fisiochinesiterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ascoli Piceno.

(2798/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(2799/S)

OSPEDALE CIVILE «COSTA» DI PORRETTA TERME

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Porretta Terme (Bologna).

(2800/S)

OSPEDALE DI ESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Este (Padova).

(2808/S)

OSPEDALE CIVILE DI CORMONS

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Cormons (Gorizia).

(2801/S)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(2802/S)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(2794/S)

OSPEDALE «S. MARIA DEL PRATO» DI FELTRE

Concorso a due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(2796/S)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO «S. LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di aiuto del servizio di radiologia;
due posti di aiuto di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbassano (Torino).

(2811/S)

OSPEDALE «SS. TRINITA'» DI POPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(2809/S)

OSPEDALE «S. MARIA MAGGIORE» DI TREIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Treia (Macerata)

(2810/S)

CONSORZIO DEGLI OSPEDALI DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto (di cui uno per la divisione I e uno per la divisione II) e un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviglio (Bergamo).

(2805/S)

SPEDALI RIUNITI «S. MARIA MADDALENA» DI VOLTERRA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di pediatria;
un posto di aiuto e due posti di assistente di cardiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Volterra (Pisa).

(2806/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782210)